



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Codifica adempimenti L.R.15/08 (Trasparenza)	
Ufficio Istruttore	Responsabile per la trasparenza
Tipo materia	Programma triennale Trasparenza e Integrità
Misura/Azione	
Privacy	No
Pubblicazione integrale	Si

N 18 del registro delle deliberazioni

Data di adozione 30/01/2015

OGGETTO: Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015 - 2017. Atto di approvazione.

L'anno duemilaquindici addì trenta nel mese di gennaio in Bari, presso la sede dell'ARIF in Viale Luigi Corigliano,1, a seguito d'istruttoria del Responsabile per la Trasparenza P.O. Marinella Colucci

IL DIRETTORE GENERALE

ha adottato il seguente provvedimento:

VISTA la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Regionale per le attività Irriguo e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;

VISTA la D.G.R. n. 30 del 18 Gennaio 2011 di nomina del Direttore Generale dell'ARIF, al quale a far data dal 1° Febbraio 2011, giusta Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75/10, vengono attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell'Agenzia nell'ambito degli obiettivi prefissati;

VISTA la D.D.G. n. 363 del 03.12.2013 avente ad oggetto: "D.Lgs. n. 33 del 14/03/013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" (Decreto trasparenza). Nomina del responsabile per la trasparenza. "

VISTO il D.Lgs. del 27/10/2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 10 comma 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013 che stabilisce che ogni Pubblica Amministrazione adotta un Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;

VISTO l'art. 43 comma 3 del D.Lgs. 33/2013 secondo cui i responsabili degli uffici dovranno garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

ATTESO che la Deliberazione n. 105/2010 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT ora ANAC), inerente le linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;

CONSIDERATO che la Deliberazione n. 2/2012 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), inerente le linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate;

CONSIDERATO che le linee guida per i siti web della P.A. previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione stabiliscono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;

DATO ATTO che secondo il D.Lgs. 150/2009, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:

- a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance per consentirne il miglioramento;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare il programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 2015, 2016 e 2017, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità sopra esposte.

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO di tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende interamente riportato per farne parte integrante del presente provvedimento;

DI APPROVARE il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2015, 2016 e 2017, allegato alla presente deliberazione (allegato "A") quale parte integrante e sostanziale;

DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2015, 2016 e 2017 nella sezione Amministrazione Trasparente;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai dirigenti Avv. Ugo Galli, Avv. Grazia Tarantini, Arch. Matteo Totaro, al Direttore Amministrativo *ad interim* Dott. Francesco De Finis, alle P.O. provinciali per la tempestiva e capillare diffusione a tutti i dipendenti, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, alle imprese fornitrici di servizi in favore dell'ARIF;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, non soggetto a controllo;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo pretorio online dell'ARIF sul sito www.arifpuglia.it accessibile anche dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it;

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 10 (dieci) facciate comprensive dell'allegato "A" è adottato in unico originale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giuseppe Maria Taurino)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile per la Trasparenza
(P.O. Marinella Colucci)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI

La presente deliberazione, composta da n. 10 (dieci) facciate viene pubblicata all'Albo istituzionale, sul sito www.arifpuglia.it, a partire dal 30/01/2015.

Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale, Viale Luigi Corigliano n.1 – Bari

L'incaricato
rag. Francesco Fanelli



ALLEGATO "A"

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017

PREMESSE E FINALITÀ

Le recenti e numerose modifiche normative (art.1 comma15 L.190/2012, D.Lgs n. 33/2013 D.Lgs 39/2013) impongono agli enti pubblici la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi in materia di accessibilità e trasparenza.

La trasparenza nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio, di protezione dei dati personali nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità, di uguaglianza di responsabilità, efficacia, efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione, favorendo il controllo sociale sull'attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato dell'Agenzia .

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs. 150 del 2009 art. 14 dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi come accessibilità totale, attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Lo stesso D.Lgs 150/2009 ha posto in capo alle pubbliche amministrazioni alcuni obblighi, come quello di predisporre il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità – per garantire la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità – ed inoltre di organizzare una specifica sezione “ Trasparenza, valutazione e merito “ sul proprio sito istituzionale, nella quale pubblicare tutta una serie di dati e informazioni.

La legge 190/2012 in materia di anticorruzione relativamente agli obblighi di pubblicità e diffusione delle informazioni degli Enti pubblici , introduce aggiuntivi e rilevanti obblighi nella convinzione che la trasparenza sia tra i principali strumenti con cui combattere il fenomeno della corruzione.

Il recente Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (art. 2) individua gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione. Ai fini del presente decreto per pubblicità si intende la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione e identificazione.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'A.R.I.F. ed è funzionale a tre scopi:

- sottoporre ad un controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della cosa pubblica per consentirne il miglioramento;

- assicurare la conoscenza, da parte dell'utenza, dei servizi resi dall'Agenzia , delle sue caratteristiche qualitative e quantitative, nonché delle sue modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'operato pubblico.
-

IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA ex art. 43 D.Lgs n. 33/23:

Il Responsabile per la trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando alla Direzione Generale, al nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e all'ufficio disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento;

- provvede all'aggiornamento del programma triennale;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi all'ufficio di disciplina;

I responsabili di settore e/o degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

L'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità- già prevista dal citato art.11 del D.Lgs150/1990 – è oggi disciplinata dall'art. 10 del Decreto Legislativo 33/2013 che ne stabilisce finalità e contenuti.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce, inoltre, un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale, nonché dalla recente normativa in materia (Legge 190/2012).

Art. 14 del D.lg 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i seguenti documenti e informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici,
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

Art. 15 del D. Lgvo n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ed aggiornare le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice , incarichi dirigenziali, collaborazione e consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – SANZIONI (art. 46)

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell' ARIF e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile della trasparenza non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale adempimento è dipeso da causa da lui non imputabile.

SANZIONI PER CASI SPECIFICI (art. 47)

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione A.R.I.F.

Le sanzioni di cui ai comma 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL DIRITTO ALLA CONOSCIBILITÀ

Il principio di trasparenza pubblica ha ampliato l'obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali di tutti i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di riutilizzarli con il solo vincolo di citare la fonte e rispettarne l'integrità.

L'ACCESSO CIVICO

Lo strumento dell'accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del Decreto legislativo 33/2013 ed è finalizzato alla tutela del diritto alla conoscibilità.

Riconosce infatti a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di quei documenti, dati e informazioni per i quali essa è obbligatoria e, per qualsiasi motivo, sia stata indebitamente omessa: chiunque pertanto può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma anche sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni .

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e deve essere inoltrata al responsabile della trasparenza della A. R. I. F. , che si pronuncia sulla stessa.

L'A.R.I.F, entro 30 giorni, è tenuta a procedere alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e a trasmetterlo contestualmente al richiedente o a dare comunicazione allo stesso dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui quanto richiesto risultasse già pubblicato, al richiedente è comunicato il relativo collegamento ipertestuale.

L'accesso civico differisce, sia per l'ambito soggettivo che per i contenuti, dal diritto generale di accesso ai documenti amministrativi ex articolo 22, comma 1, legge 241/1990, perchè molto più ampio. Il diritto di accesso di cui alla legge 241, che non viene sostituito dall'accesso civico si esercita con la visione o l'estrazione di copia dei documenti amministrativi da parte di un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, mentre l'accesso civico non necessita di particolare legittimazione e riguarda un amplissimo numero di informazioni e dati ai sensi del decreto legislativo 33 del 2013.

La tutela del diritto di accesso civico è devoluta alla giurisdizione amministrativa e disciplinata dal Codice amministrativo; è prevista, tra l'altro, la possibilità di stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza legale, nell'udienza di trattazione in camera di consiglio, nonché l'applicazione del rito in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Il richiedente, nei casi di ritardo o mancata risposta, può comunque ricorrere al titolare del potere sostitutivo che ciascuna amministrazione è tenuta a individuare (ex articolo 2, comma 9-bis, della legge 241/1990) per la conclusione, su segnalazione del privato, di quei procedimenti non definiti nei termini di legge.

Sulla regolare attuazione dell'accesso civico è chiamato a vigilare il Responsabile per la trasparenza e l'integrità, che, a seguito della richiesta di accesso, ha l'obbligo espresso di:

- segnalare l'inadempimento, o l'adempimento parziale, dell'obbligo di pubblicazione, all'ufficio di disciplina per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- segnalare l'inadempimento al Direttore Generale, quale vertice dell'ARIF, ed al Nucleo di valutazione ai fini delle altre forme di responsabilità.

OBIETTIVI DI TRASPARENZA

Obiettivi di trasparenza nel primo anno sono:

- aumento del flusso informativo interno all'Ente;
- ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.

Obiettivi di trasparenza nell'arco triennale di vigenza del PTTI sono:

- implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
- implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
- rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all'ARIF;
- organizzazione delle Giornate della trasparenza.

SOGGETTI COINVOLTI

Al processo di formazione e di attuazione del Programma concorrono soggetti diversi ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi dello stesso processo.

L'ARIF indirizza le attività volte alla elaborazione ed aggiornamento del programma che adotta annualmente entro il 31 gennaio o con atto separato o nell'ambito del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi della collaborazione di un ufficio appositamente individuato e costituito da almeno due dipendenti di **cat. D**, ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e aggiornamento del Programma curando, a tal fine, il coinvolgimento delle strutture interne, settori, uffici, alle quali competono l'individuazione dei contenuti dello stesso.

Il responsabile ha il compito di vigilare sull'adempimento da parte dell'A.R.I.F. degli obblighi di pubblicazione, e, pertanto, sull'attuazione del programma, ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

I Responsabili di Settore devono garantire il tempestivo, contestuale e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini consentiti dalla legge .

Tra i responsabili di settore il Direttore Generale , con delibera , individua il responsabile del sito istituzionale dell'ente.

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web: ha il compito di assicurare la qualità, la correttezza formale e l'aggiornamento dei contenuti presenti sul sito istituzionale dell'A.R.I.F.

Il Nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 33/2013 ha il compito di verificare i dati e le informazioni sugli obblighi e trasparenza ai fini della valutazione e misurazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della trasparenza e dei responsabili di settore.

Nelle more della istituzione del Nucleo di Valutazione le funzioni di cui all'articolo 44 del suddetto D. Lgs vengono svolte dal Direttore Generale.

RESPONSABILITÀ DEI RESPONSABILI DI SETTORE.

I responsabili dei settori e degli uffici dell' ARIF devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'A.R.I.F. e violazione degli standards qualitativi ed economici, ed è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale. Tale responsabilità è temperata dalla possibilità per il responsabile di esimersene dimostrando di essere stato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di cui è gravato.

A.R.I.F. TRASPARENTE - DATI

I Responsabili di settore, ciascuno per le funzioni, compiti e servizi assegnati e per quanto di competenza, pubblicano nella sezione denominata "ARIF trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.

Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino.

L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione del settore cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di aggiornamento sono indicati nell'allegato. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative, sotto la responsabilità diretta dei titolari di posizione organizzativa che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge. La pubblicazione online avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o applicativi *ad hoc*. In caso di inserimento manuale del materiale sul sito, la pubblicazione *on line* deve essere compiuta dai competenti uffici nelle sezioni di loro competenza.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

USABILITA' E COMPRESIBILITA' DEI DATI

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.

In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Caratteristica dati	Note esplicative
Completi ed accurati	I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.
Comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni. b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche
Aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi
Tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.
In formato aperto	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Per verificare l'esecuzione delle attività programmate il Responsabile della Trasparenza coordina il seguente sistema di monitoraggio, costituito dalle sotto - indicate fasi:

I responsabili di settore devono:

a) predisporre rapporto annuale al fine di monitorare sia il processo di attuazione del Programma, sia l'utilità ed usabilità dei dati inseriti .

I responsabili possono individuare tra il personale assegnato l'ufficio diretto a curare il suddetto monitoraggio per le pubblicazione sul sito.

b) predisporre una relazione riassuntiva - annuale - da inviare contestualmente al rapporto di cui sopra, ai componenti del nucleo di valutazione i quali la utilizzeranno per la loro attività di verifica, per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e, per segnalare eventuali inadempimenti.

Il rapporto e la relazione riassuntiva annuale devono essere inviati direttamente dai Responsabili di Settore al Responsabile della trasparenza, **al Direttore Generale e al Nucleo di valutazione ai fini della valutazione del risultato.**

GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Annualmente l'ARIF, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della trasparenza e dei Responsabili di settore, realizza almeno una Giornata della Trasparenza.

Durante tale giornata vengono illustrate ai cittadini, alle associazioni ed ai soggetti portatori di interessi (cd stakeholder) le iniziative assunte dall'A.R.I.F. ed i risultati dell'attività amministrativa nei singoli settori, con particolare rilievo a quelli che hanno valenza esterna.

Dello svolgimento di tale attività e dei suoi esiti viene data ampia notizia tramite il sito internet dell'A.R.I.F.

TEMPI DI ATTUAZIONE

L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, come di seguito indicato:

Anno 2015

- Pubblicazione del Programma per la Trasparenza entro il 31 gennaio 2015;
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro il 31 dicembre 2015.

Anno 2016

- Aggiornamento del Programma per la Trasparenza entro 31 gennaio 2016 ;
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2016;
- Studio ulteriori applicativi interattivi entro 31 dicembre 2016.

Anno 2017

- Aggiornamento del programma per la trasparenza entro 31 gennaio 2017;
- Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro 31 dicembre 2017;
- Impostazione sistema rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2017.

OBBLIGHI.

Lo strumento con il quale l'A.R.I.F. intende avvalersi per instaurare un rapporto più vicino ed efficiente con i cittadini e l'utenza è quella di diffondere le informazioni relative ai propri servizi ed alla propria attività attraverso il sito web. Sul sito sono già presenti dati e informazioni pubblicati sulla base della recente normativa in materia che dovranno essere incrementati e aggiornati a quanto previsto dal D.Lgs 33/ 2013.

Il suddetto piano elaborato ed integrato con il piano anticorruzione e con tutti gli obblighi collegati alle ultime disposizioni di legge riferite in materia, valido per gli anni 2015 – 2017, organizzato esattamente secondo lo schema di cui alla Tabella1 allegata al D.Lgs. n.33/2013 dovrà contenere i documenti, le informazioni e i dati di cui al medesimo provvedimento di legge .

Il responsabile per la Trasparenza
Dr.ssa Marinella Colucci